



# COMUNE DI POSITANO

## Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 del 30.05.2023

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE. CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2023.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **11.02** nella sala consiliare "Andrea Milano" della Sede Comunale,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco prot. n. 7609 in data 24.05.2023, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A
1 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	8 - DI GENNARO MARGHERITA	Presente
2 - DE LUCIA MICHELE	Presente	9 - RUSSO GIORGIO FRANCESCO	Assente
3 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	10-GUIDA GABRIELLA	Presente
4 - DI LEVA ANTONINO	Presente	11-MASCOLO VITO	Presente
5 - ATTANASIO STEFANO	Presente	12-MASCOLO ELENA	Presente
6 - MILANO GIUSEPPE	Presente	13-CUCCARO GIORGIA	Presente
7- VESPOLI GIUSEPPE	Presente		

- **Componenti assegnati: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Componenti in carica: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Presenti: n. 12 (dodici)**
- **Assenti: n. 1 (uno: Russo Giorgio Francesco)**

E' presente, altresì, l'Assessora esterna Celentano Anna

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **Dott. Alberto De Stefano**

Assume la presidenza il Sindaco **dott. Giuseppe Guida**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione allegata (*allegato A*) alla presente;

**VISTO** l'articolo 1 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il *Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'08.02.2007 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.05.2008;

**VISTA**, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.11.2021 ad oggetto: "Addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Conferma aliquota per l'anno 2022", con la quale si è deliberato di non apportare modifiche, per l'anno 2022, alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche stabilita nella misura dello 0,5 per cento dall'articolo 1, comma 1 del *Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche*;

**RITENUTO** opportuno non apportare, anche per l'anno 2023, modifiche alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche stabilita nella misura dello 0,5 per cento dall'articolo 1, comma 1 del Regolamento Comunale sopra citato;

**VISTO** l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58), con il quale si prevede che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

**VISTO**, altresì, l'articolo 14, comma 8 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, con il quale si prevede che: "A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006";

**VISTO**, infine, l'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 21.11.2014, n. 175, con il quale si prevede che: "Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica";

**DATO ATTO** che:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;



- l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno del 19.04.2023 che ha differito al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennio 2023/2025 da parte degli enti locali;

**VISTO** il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213 e apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata;

**UDITA** la discussione pressoché integralmente riportata nell'allegato sub "B", compatibilmente con la qualità audio della registrazione;

**ESAURITA** la discussione si procede con la votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

**Presenti: n. 12 (dodici)**

**Assenti: n. 1 (uno: Russo Giorgio Francesco)**

**Votanti: n. 12 (dodici)**

**Voti favorevoli: n. 8 (otto: Guida Giuseppe, De Lucia Michele, Guarracino Raffaele, Di Leva Antonino, Attanasio Stefano, Milano Giuseppe, Vespoli Giuseppe e Di Gennaro Margherita)**

**Voti contrari: n. 4 (quattro: Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia)**

**Astenuti: 0 (zero)**

## DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di non apportare modifiche, per l'anno 2023, alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche stabilita nella misura dello 0,5 per cento dall'articolo 1, comma 1 del *Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'08.02.2007 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.05.2008;
3. di confermare, pertanto, anche per l'anno 2023, nella misura dello 0,5 per cento, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e ss.mm.ii.;
4. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo



13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, dell'articolo 14, comma 8 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e dell'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 21.11.2014, n. 175;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

**Presenti: n. 12 (dodici)**

**Assenti: n. 1 (uno: Russo Giorgio Francesco)**

**Votanti: n. 12 (dodici)**

**Voti favorevoli: n. 8 (otto: Guida Giuseppe, De Lucia Michele, Guarracino Raffaele, Di Leva Antonino, Attanasio Stefano, Milano Giuseppe, Vespoli Giuseppe e Di Gennaro Margherita)**

**Voti contrari: n. 4 (quattro: Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia)**

**Astenuti: 0 (zero)**

### **DELIBERA**

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.



**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE. CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2023.**

**IL SINDACO  
PROPONE  
AL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'articolo 1 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il *Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'08.02.2007 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.05.2008;

**VISTA**, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.11.2021 ad oggetto: "Addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Conferma aliquota per l'anno 2022", con la quale si è deliberato di non apportare modifiche, per l'anno 2022, alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche stabilita nella misura dello 0,5 per cento dall'articolo 1, comma 1 del *Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche*;

**RITENUTO** opportuno non apportare, anche per l'anno 2023, modifiche alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche stabilita nella misura dello 0,5 per cento dall'articolo 1, comma 1 del Regolamento Comunale sopra citato;

**VISTO** l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58), con il quale si prevede che: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";

**VISTO**, altresì, l'articolo 14, comma 8 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, con il quale si prevede che: "*A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006*";

**VISTO**, infine, l'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 21.11.2014, n. 175, con il quale si prevede che: "*Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei*

sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica”;

**DATO ATTO** che:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno del 19.04.2023 che ha differito al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennio 2023/2025 da parte degli enti locali;

**VISTO** il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

**DI DELIBERARE**

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;

2. di non apportare modifiche, per l'anno 2023, alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche stabilita nella misura dello 0,5 per cento dall'articolo 1, comma 1 del *Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'08.02.2007 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.05.2008;
3. di confermare, pertanto, anche per l'anno 2023, nella misura dello 0,5 per cento, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e ss.mm.ii.;
4. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, dell'articolo 14, comma 8 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e dell'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 21.11.2014, n. 175;

**IL SINDACO  
PROPONE  
AL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

**DI DELIBERARE**

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.


li 08 maggio 2023


**IL SINDACO**  
**Dott. Giuseppe Guida**  
  


Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000

li 08 maggio 2023

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
dott. Gianpiero Cicalese

**Sindaco: settimo punto all'ordine del giorno: addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche. conferma aliquota per l'anno 2023.** Allora queste sono tutte le approvazioni delle tariffe quindi passo la parola all'assessore al bilancio

Michele De Lucia: si, c'è poco da dire, Sindaco, grazie per la parola chiaramente come stiamo facendo da un po' di anni a questa parte le nostre tariffe sono sempre le stesse proprio perché da sempre abbiamo a cuore quello che è la vita dei nostri concittadini quella vera quella reale per cui manteniamo in questo caso la tariffa sulle persone fisiche allo stesso modo come abbiamo fatto gli altri anni.

Gabriella Guida: se posso intervenire

Michele De Lucia: come no

Gabriella Guida: è una cosa che abbiamo detto anche negli anni precedenti noi siamo convinti che si debba riconoscere un'esenzione per i redditi più bassi ed inferiori ai 15mila euro inoltre pensiamo che si possa sostituire l'aliquota unica con una che proceda per scaglioni di reddito. E' vero che siamo un paese diciamo benestante però questo non vuol dire che non ci dobbiamo occupare di chi sta meno bene e soprattutto non ci dobbiamo dimenticare non so degli esempi come le famiglie monoreddito o monogenitoriali o semplicemente i lavoratori stagionali che spesso hanno dei rapporti di lavoro precario quindi noi siamo convinti che la direzione giusta sia quella lo ribadiamo ormai da sempre dal primo giorno e continueremo a mantenere questa linea

Michele De Lucia: ti ripeto di nuovo come ti ho risposto anche gli altri anni che sotto i 15mila noi veramente non ne abbiamo o ne abbiamo veramente una cifra perché lo abbiamo verificato anche

Gabriella Guida: sarebbero gli scaglioni

Michele De Lucia: tant'è vero che poi ti dirò nel bilancio quello che poi facciamo per quanto riguarda la socialità che va sicuramente al di là di quello che potrebbe essere questa misura che tu dici invece di andare in contro a 0,01 famiglie andremo in contro a tantissime altre cose. Ripeto di nuovo sicuramente la nostra tariffa è una delle più se non la più bassa in Italia per cui crediamo di venire in contro a tutti i cittadini perché riteniamo che tutti i cittadini debbano essere ugualmente paragonati, ripeto per quanto riguarda le fasce deboli abbiamo tutta un'altra serie di servizi che offriamo che altri non offrono proprio perché ci teniamo maggiormente a quello che è la vita sociale di questo paese tant'è vero che lo vedremo poi nelle prossime delibere c'è una delibera nello specifico che andremo ancora di più a ribassare quelli che sono i costi come ti ho già anticipato la volta scorsa per quanto riguarda la tassa sui rifiuti per cui ripeto su questo tema l'Alba della Libertà da 13 anni assolutamente è attenta a quelle che sono le spese di tutte le famiglie positanesi

Vito Mascolo: posso giusto intervenire

Michele De Lucia: come no

Vito Mascolo: dato che lei ha appena detto che sono veramente poche le persone e che quindi un'eventuale esenzione dei redditi sotto i 15mila euro comporterebbe praticamente poco a livello comunale

Michele De Lucia: zero



Vito Mascolo: se a livello comunale comporterebbe zero perché non aiutarle queste poche persone che hanno un reddito al di sotto dei 15 mila euro

Michele De Lucia: ripeto di nuovo non mi far ripetere le parole che ha appena detto il Sindaco. Tu hai appena ripetuto una frase che io ho detto e che te la riconfermo perché questo ho detto però io ho aggiunto per quelle famiglie facciamo degli interventi che sono sicuramente superiori a quello che potrebbero risparmiare in questo senso e siamo più diretti

Vito Mascolo: ma una misura non esclude l'altra, perché scusi

Michele De Lucia: ma tu sei laureato in economia se non ricordo male

Vito Mascolo: non sono laureato in economia

Michele De Lucia: e allora ricordo male, perché altrimenti di dicevo come si forma un bilancio, un bilancio

Vito Mascolo: quale è il problema, se lei mi ha appena detto che questa misura comporterebbe poco a livello comunale

Michele De Lucia: e ti ripeto zero, zero virgola zero uno ti ho detto

Vito Mascolo: zero virgola zero uno vuol dire che ci sarà una persona che comunque ha un reddito al di sotto dei 15 mila euro e comunque paga l'irpef. Possiamo evitare di fargliela pagare?

Michele De Lucia: benissimo, quella persona riceve 10 volte tanto quello che andrebbe a risparmiare e ripeto di nuovo, per l'economia non economica del comune ma per quanto riguarda tutta una serie di lavoro, questo comporta meno complicità e dà un'efficacia diversa al cittadino e alle famiglie. Potrebbe essere di facciata, ma dato che noi facciamo cose concrete, non facciamo cose di facciata

Vito Mascolo: potrebbe essere un supplemento

Michele De Lucia: noi facciamo cose concrete, per cui siamo vicini alle famiglie per tutto quello che c'è bisogno da fare

Vito Mascolo: tranne l'irpef

Sindaco: però c'è da dire una cosa, e anche questo dovrete sapere, non è perché io sono laureato in economia, cioè c'è una tax area fino a 8174 euro. Quindi i redditi fino a 8174 euro sono esentati

Michele De Lucia: vabbè lui parlava di 15

Gabriella Guida: sarebbe anche da applicare gli scaglioni


Michele De Lucia: è zero virgola zero uno

Sindaco: stiamo parlando di niente praticamente

Vito Mascolo: quelle nove persone non devono essere aiutate

Sindaco: Okay, Allora si vota,





---

**Letto, approvato e sottoscritto**

**IL SINDACO**  
f.to Dott. Giuseppe Guida

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott. Alberto De Stefano

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web [www.comune.positano.sa.it](http://www.comune.positano.sa.it) il giorno 25.07.2023 con il numero <sup>1115</sup>..... di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 25 luglio 2023

**IL MESSO COMUNALE**  
f.to Enzo Rispoli

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30.05.2023, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 25 luglio 2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**  
f.to dott. Luigi Calza

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.**

li 25 luglio 2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**  
dott. LUIGI CALZA

